



PROVINCIA DI PISTOIA  
SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO  
MOBILIARE

LOTTO 5

**POLIZZA INCENDIO**

stipulata tra la

**Provincia di Pistoia**

e

la Spettabile

---

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2008  
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2012

La presente polizza ha per oggetto l' assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi come risulta dalle Condizioni Generali di Assicurazione e/o Garanzie Complementari e/o Garanzie Eventi Speciali come in appresso specificate.

Ciò premesso si assicura:

1)	Patrimonio Immobiliare	Euro 240.504.380,93
2)	Patrimonio Mobiliare	Euro 9.679.962,90
3)	Rischio locativo	Euro 103.084.168,00
4)	Indennità aggiuntiva	10% su partite 1-2-3
5)	Ricorso terzi	Euro 5.000.000,00
6)	Spese demolizione e sgombero	Euro 500.000,00

**A titolo meramente indicativo che non costituisce parte integrante di polizza:  
MUR: € 37.161.178,45= (Istituto Tecnico per Geometri, Viale Adua, Pistoia)**

**LIMITE DI INDENNIZZO (OVE NON PRECISATO IL "LIMITE PER ANNO", IL LIMITE INDICATO DEVE INTENDERSI PER SINISTRO)**

Spese demolizione e sgombero e rimozione/ ricollocaemento beni mobili	Euro 500.000,00
Cose di dipendenti e di Terzi	Euro 200.000,00
Cose assicurate a condizioni speciali	Euro 50.000,00
Capannoni presso statici	Euro 260.000,00
Fenomeno elettrico	Euro 100.000,00
Onorari periti ed architetti	Euro 50.000,00 per sinistro/Euro 100.000,00 per anno
Danni alle lastre	Euro 100.000,00 per sinistro/anno
Ricerca e riparazione del guasto	Euro 26.000,00 per sinistro/Euro 52.000,00 per anno
Rigurgiti acque di scarico	Euro 26.000,00 per sinistro/Euro 52.000,00 per anno
Ricostruzione archivi	Euro 100.000,00
Dispersione liquidi	Euro 100.000,00
Ricorso Terzi	Euro 5.000.000,00

## **SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Urto veicoli	250,00
Fumo	250,00
Fenomeno elettrico	250,00
Acqua condotta	250,00
Ricerca guasti	500,00
Colaggio attrezzature antincendio	500,00
Dispersione liquidi	500,00
Colaggi e fuoriuscita fluidi	500,00
Rigurgiti acque di scarico	1.500,00

## **DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE O DELL' ASSICURATO**

- a) le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell' ultimo triennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) non esistono depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza d' impilamento superiore a 10 mt.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

#### **Relative all' assicurazione in generale**

- per ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA : il documento che prova l' assicurazione;
- per CONTRAENTE : il soggetto che stipula l' assicurazione;
- per ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione;
- per SOCIETA' : l' impresa assicuratrice;
- per PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne;
- per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## **SPECIFICHE PER L' ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 1 - Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

### **Art. 2 - Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **Art. 3 - Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d' ariete" non sono considerati scoppio.

### **Art. 4 - Fabbricato**

L' intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

### **Art. 5 - Macchinario / attrezzature**

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti/attrezzature non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni.

### **Art. 6 - Arredamento**

Mobilio e arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti.

### **Art. 7 - Merci**

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell' industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

### **Art. 8 - Esplosivi**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l' aria o con l' acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

### **Art. 9 - Infiammabili**

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

#### Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l' acqua o l' aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l' aria, spontaneamente si infiammano.

#### Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

#### Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

### **Art. 10- Merci Speciali**

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1 - polveri, trucioli o spugna di : alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l' 80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.

### **Art. 11 - Incombustibilità**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell' Interno.

### **Art. 12 - Tetto - Copertura - Solai**

- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

### **Art. 13 - Muro Pieno**

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruiti in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purchè presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

### **Art. 14 - Contenitore antincendio**

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch' esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

### **Art. 15 - Enti all' aperto**

Gli Assicuratori prendono atto che parte delle cose assicurate possono essere all' aperto, per loro naturale destinazione, anche al di fuori dai recinti degli stabilimenti assicurati.



**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**  
**NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L' assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

**Art. 2a - Termini Pagamento prima rata di premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, per il versamento della prima rata di premio è prevista una mora di 60 giorni.

**Art. 3 - Modifiche dell' assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Aggravamento del Rischio**

Il Contraente o l' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del C.C.

**Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato ai sensi dell' art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell' indennizzo, le Parti possono recedere dall' Assicurazione, con preavviso di **180 giorni**, dalla Polizza.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 7 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l' assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l' assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

#### **Art. 10- Foro competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Pistoia.

## **NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 11 - Oggetto dell' assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica , termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi , purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell' ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l' incendio.

- Spese demolizione e sgombero e rimozione/ricollocamento beni mobili:
- l' assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro nonchè quelle di rimozione e ricollocamento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall' assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e ciò fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro.

### **Art. 12 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l' Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l' Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell' Assicurato;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l' assicurazione;
- f) alla macchina od all' impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l' evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l' assicurazione;

- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l' assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, di mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### **Art. 13- Cose assicurabili a condizione speciali**

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell' assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri, fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d' antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L' indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

### **Art. 14- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all' accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L' accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l' Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L' indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

### **Art. 15- Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l' Assicurato ha l' obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 16- Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l' Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell' art. 1914 C.C.;

- b) darne avviso all' Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell' art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell' inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L' inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo ai sensi dell' art. 1915 C.C.

#### **Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l' Assicurato che esagera dolosamente l' ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all' indennizzo.

#### **Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno**

L' ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;  
oppure a richiesta di una delle Parti:
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 19 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l' esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che

avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se l' Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 16;

3) verificare l' esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all' art. 20;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 18b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri.

**1) - Fabbricati:** si stima la spesa necessaria per l' integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell' area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all' ubicazione, alla destinazione, all' uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

**2) - Macchinario, attrezzatura, arredamento:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

**3) - Mercì:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali, le mercì, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L' ammontare del danno si determina:

per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l' Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all' Erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

#### **Art. 21 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell' articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 22 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l' Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l' Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l' indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l' indennizzo dovuto dall' Assicuratore insolvente, superi l' ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell' indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### **Art. 23 - Limite massimo dell' indennizzo**

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 24 - Pagamento dell' indennizzo**

Verificata l' operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell' indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l' Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 12 C.

## **OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE**

La presente polizza ha per oggetto i beni costituenti l' intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l' assicurato, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.

Per i fabbricati s' intende:

- fabbricati o porzioni di essi, anche in corso di costruzione, e/o ristrutturazione, comunque costruiti, compresi alloggi prefabbricati e capannoni pressostatici.

Devono ritenersi altresì compresi i cunicoli, le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi del fabbricato, i locali interrati e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi non metallici anche pensili, le tettoie, le recinzioni. le opere assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili.

Per patrimonio mobiliare s' intende:

- macchinario, attrezzature, archivi, arredamento in genere, nonché a titolo esemplificativo e non limitativo, tendoni di palchi teatrali e sipari, libri di biblioteca, il tutto con l' esclusione soltanto di:  
- quanto definito alla voce Fabbricati  
- veicoli iscritti al P.R.A.

Per merci s'intende:

- merci infiammabili, merci speciali, merci in refrigerazione e tutto quanto non compreso alle definizioni di Fabbricati, Macchinari, Attrezzature e Arredamento.

La Società dà e prende atto che possono esistere infiammabili e/o merci speciali e/o merci in refrigerazione nelle quantità necessarie all'attività svolta.

### **PRECISAZIONI**

a) Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato nonché, salvo espressa indicazione contraria, dei beni in leasing, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell' ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l' oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

b) Resta convenuto che le cose assicurabili a condizioni speciali descritte all' art.13 delle C.G.A., si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d' arte, collezioni e raccolte con l' avviso che:



- per ogni singolo oggetto non verrà risarcita somma superiore a Euro 25.000,00
- la perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

c) La Società risponde dei danni materiali e diretti, arrecati alle cose assicurate, da rovina degli ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti degli accessori medesimi.

## **GARANZIE COMPLEMENTARI**

### **INCENDIO DA TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate da Incendio per effetto da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene.

### **PARIFICAZIONE DANNI INCENDIO**

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio.

### **FENOMENO ELETTRICO**

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a elettrodomestici in genere, macchine ed impianti elettrici ed elettronici (compresi calcolatori e/o elaboratori elettronici) apparecchi e circuiti compresi per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Gli Assicuratori non rispondono dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

### **ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi)**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza e ciò anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.

### **INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE**

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro, l' indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato di un 10%, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell' attività con il massimo del 10% del capitale ass.to relativo alle partite 1 / 2 / 3.

### **RICORSO TERZI (VALIDO PER PIU' LOCALITA')**

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell' Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La garanzia deve intendersi prestata anche a seguito di sinistro che colpisca beni assicurati con polizza Elettronica intestata al Contraente e posti nell'ubicazione descritta in premessa.

L' assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l' Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell' Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell' ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua , dell' aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l' assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l' Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L' Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' Assicurato.

L' Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l' art. 1917 del C.C.

### **FERMENTAZIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate.

### **RISCHIO LOCATIVO**

La Società, nei casi di responsabilità dell' Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell' Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell' Assicurato, ferma l'

applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

### **AUTOCOMBUSTIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

### **IMPLOSIONE**

Per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna, verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza.

### **ONORARI DEI PERITI**

La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l' Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell' Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

### **ONORARI ARCHITETTI - INGEGNERI - CONSULENTI**

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

### **DANNI ALLE LASTRE**

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi, marmo, insegne, provocati da fatto accidentale dell' Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

## **EVENTI SPECIALI**

### **ONDA SONORA**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

### **CORPI CELESTI E SATELLITI**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di meteoriti ed altri corpi celesti nonché da satelliti ed ogni altra cosa in orbita o rotante attorno alla terra.

### **URTO VEICOLI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all' interno dello stabilimento purchè non appartenenti all' Assicurato nè a persona al suo servizio.

Si intendono compresi anche i danni provocati agli impianti semaforici e alle centraline operative, con facoltà di rivalsa sul terzo responsabile. Si intendono inoltre compresi anche i danni agli impianti in genere quali ad esempio apparecchi di illuminazione, posti anche nella pubblica via, attrezzature sportive ecc..

### **FUMO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

### **EVENTI SOCIOPOLITICI**

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio , caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato, atti vandalici e dolosi;
2. dagli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo degli ordigni esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell' Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito o per ostacolare tali eventi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si potesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponderebbe dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

## **EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufere, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia);
2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, neve;
  - cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonchè dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti  
(anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;

- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Per impianti ed Enti all' aperto la garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 1.550,00 e con un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della copertura di Euro 100.000,00.

### **SMOTTAMENTI FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI**

La Società risponde dei danni subiti dagli Enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di:

- smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto.

### **ACQUA CONDOTTA ANCHE PIOVANA**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana a seguito di rottura, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, pluviali esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi compreso traboccamento dei pluviali stessi.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione.

### **RICERCA GUASTI**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

### **ACQUA PIOVANA**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurato dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall' assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno e dal tetto, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso le finestre e lucernai lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi di acqua, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie.

### **RIGURGITI ACQUE DI SCARICO**

L' assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all' interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l' individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

### **INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d' acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall' acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell' inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all' aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

### **GRANDINE (GARANZIA INTEGRATIVA)**

Fermo quanto disposto nell' estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa;

La Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernai in genere;
  - lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica;
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

### **SOVRACCARICO NEVE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all' interno dei fabbricati e loro contenuti purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

### **GELO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purchè l' attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

### **COLAGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell' attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- dei danni derivanti da gelo.

### **ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI FLUIDI**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

### **TERREMOTO**

La Società, a deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

### **DISPERSIONE LIQUIDI**

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a lt. 300;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.



# CONDIZIONI PARTICOLARI

## **BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente e dell' Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all' atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## **DANNI PRECEDENTI (esonero)**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell' assicurazione nell' ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.

## **DOLO E COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI E DELLE PERSONE DELLE QUALI L' ASSICURATO DEBBA RISPONDERE**

A parziale deroga di quanto indicato dalle C.G.A., la Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l' Assicurato debba rispondere.

## **COLPA GRAVE DELL' ASSICURATO**

A parziale deroga di quanto indicato dalle C.G.A., la Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell' Assicurato.

## **DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Relativamente alle partite tutte a parziale deroga dalle C.G.A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all' applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dalle C.G.A. rimarrà operativo per l' eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

## **RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall' art. 1916 del C.C. verso persone delle quali l' Assicurato deve rispondere a norma di

legge, i fornitori ed i clienti, purché l' Assicurato, a sua volta , non eserciti l' azione verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

### **ANTICIPO INDENNIZZI**

L' Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro , il pagamento di un acconto pari al 50% dell' importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l' indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L' obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell' anticipo. Nel caso che l' assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell' acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell' indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l' assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione alla stato dei lavori al momento della richiesta.

### **INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro , dietro richiesta della Ditta Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dalle C.G.A. (pagamento dell' indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del suddetto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

### **ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO**

Premesso che per "valore a nuovo" s' intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, **escluso rischio locativo** per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso, la spesa necessaria per l' integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell' area;
- per i macchinari, attrezzature, arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l' assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l' indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

2. Agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall' interno ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell' intera differenza occorrente per l' integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l' intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

3. In caso di coesistenza di più assicurati, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

4. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purchè da ciò non derivi aggravio per la Società e purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell' atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia o di quell' ulteriore lasso di tempo convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.

5. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

#### **LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI**

A parziale deroga della Condizione Particolare "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo", si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite tutte assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l' avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

#### **SPESE DI RESTAURO DI BENI AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO**

Premesso che l'art. "Assicurazione del costo di ricostruzione di rimpiazzo" prevede la quantificazione del danno sulla base delle normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale dell'ente danneggiato, con la presente condizione la Società si impegna ad indennizzare i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, opere d'arte in genere e consistono nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali e spese di competenza degli artigiani specializzati in particolari lavorazioni e/o degli artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè similari a queste.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della

Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di € 500.000,00.

### **CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE (esonero)**

Con riferimento al disposto dalle C.G.A., l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

### **PRESENZA DI AUTOVEICOLI**

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà della Ditta Assicurata, e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

### **OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

### **MACCHINARI IN RIPARAZIONE**

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla part. 2 Patrimonio Mobiliare ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili.

Tale estensione:

- non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
- non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al

P.R.A.

Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro somma superiore a Euro 100.000,00.

### **DISLOCAZIONE MACCHINARI E MERCI**

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla part. 2 possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati fino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all' Estero. Per ciascuna delle ubicazioni sopra menzionate la Società non sarà tenuta a corrispondere indennizzo maggiore di Euro 100.000,00.

### **COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAMENTO PREMIO**

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all' Assicurazione di cui alle partite 1, 2, 3 e 4 dovranno essere comunicati dall' Assicurato alla Società entro i 120 giorni successivi alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate

si intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso e/o perso possesso delle cose stesse, alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva e/o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva.

In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l' eventuale sinistro cagionato o subito dall' Ente non segnalato.

La Società provvederà pertanto all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento della somma assicurata per l'anno successivo nonché all'emissione di apposita appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all'aumento/diminuzione della somma assicurata.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

### **INDENNIZZO IN MANCANZA CHIUSURA ISTRUTTORIA**

A parziale deroga dell' art. 24 delle C.G.A., l' Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell' indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purchè presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l' importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

### **PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI**

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l' assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell' ammontare

della pigione di un anno e, per i locali occupati dall' Assicurato-Proprietario fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all' Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

### **RICOSTRUZIONE DOCUMENTI, DISEGNI E MATERIALE MECCANOGRAFICO**

Gli Assicuratori rispondono, nei limiti della somma assicurata alla corrispondente partita e senza l' applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccanografiche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

### **DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI**

A parziale deroga del disposto dalle C.G.A., si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuarsi dall'Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistri con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite, esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità qualità e valori.

### **NATURALE SCADENZA - DURATA DEL CONTRATTO**

A deroga del disposto delle C.G.A., resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di quattro anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 3 mesi.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

### **COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO**

A deroga di quanto previsto dalle C.G.A. si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

### **DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DELL' ASSICURATO**

Le dichiarazioni dell' Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

### **DEROGA DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI**

In deroga a quanto disposto dalle C.G.A., il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società.

### **ALIENAZIONE O DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI**

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la società rimborserà all'assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata escluse le imposte.

### **PROSIEGUO LAVORAZIONE SENZA PERIZIA**

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

## **OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI**

La Società, alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati,
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## **CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta.....e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta.....la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta.....direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

## **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio in ATI Marsh S.p.A. + Capecchi Broker in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005, nei limiti e con le modalità previste dall'apposita determinazione provinciale.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Rimangono ferme ed operanti tutte le condizioni della presente polizza qualora la Provincia di Pistoia nominasse un diverso broker di assicurazione.

Con eccezione del presente articolo, rimangono ferme ed operanti tutte le condizioni di polizza qualora la Provincia di Pistoia rimanesse senza broker di assicurazione.

## **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

## **ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE (non operante)**

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite indicate nella medesima comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, Macchinari ed impianti (anche all' aperto) costituenti le partite medesime e siti nell' ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell' art. 20 punti 1 e 2 delle C.G.A., dallo Stimatore indicato in polizza alla data indicata in polizza (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria , con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all' elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all' applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 21 delle C.G.A.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell' art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 21 delle C.G.A. .

3. Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione e, quindi, anche alla scadenza della polizza , un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato in polizza, non anteriore di 30 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite indicate in polizza che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle soprandicate partite; purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all' ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 21 delle C.G.A.) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di



indennizzo (art. 23 delle C.G.A.) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I - imputabili all' introduzione di enti che siano separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell' aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione.

II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l' entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all' emissione di apposita appendice per l' aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora , tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l' assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. Con l' appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4) , lettere a) e b), circa i quali l' Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma rescindibile da entrambi le Parti ad ogni scadenza mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli,obblighi di regolazione del premio.

8. La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all' obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3) , del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l' appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6) , in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati , partita per partita, del 30%.

9. I premi attivi o passivi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all' Assicurato il relativo conto di regolazione.

In caso di di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto ( deposito più conguaglio ).

10. Nel caso in cui sia operativa la condizione particolare "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (a nuovo)", il testo del punto 1 è modificato come segue:

anzichè

".....con i criteri indicati nell' art. 20 punti I e II delle C.G.A."

deve intendersi

".....con i criteri sottoriportati:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l' integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell' area;

- per i macchinario, attrezzature, arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali".

11. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente assicurazione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.